

Avv. SARINA AMATA
Patrocinante in Cassazione
Via San Vincenzo n. 9 -20123 Milano
Tel- Fax 02.89423158
e-mail: avv.amatasarina@gmail.com
PEC: sarina.amata@milano.pecavvocati.it

Avv. MARIA GABRIELLA AMATA
Via San Vincenzo n. 9 -20123 Milano
Tel- Fax 02.89423158
e-mail: mariagabriella.amata@libero.it
PEC: mariagabriella.amata@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c.

Per **DELUGAS SILVIO GIOVANNI**, nato a [REDACTED] il [REDACTED],
C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, congiuntamente e anche disgiuntamente fra loro,
dall'Avv. **Sarina Amata**, con studio in Milano, in Via San Vincenzo n.
9, (c.f.: [REDACTED] -fax 02.89423158-
PEC: sarina.amata@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. **Maria Gabriella**
Amata con studio in Milano, in Via San Vincenzo n. 9
(c.f.: [REDACTED] -fax 0289423158- PEC:
mariagabriella.amata@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Sarina Amata *ut supra*, giusta procura allegata
alla busta di deposito del presente atto,

- ricorrente -

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), (c.f.: 80185250588 – PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it estratta dal Registro PP.AA) - con sede in 00153 Roma al Viale Trastevere, 76/A, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.: 97021490152 - pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (c.f.: 97254200153 – PEC: drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it estratta dal Registro PP.AA.), con sede in Milano alla Via Polesine n. 13,



in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.:97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

-AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO,
(c.f.: 80099830152 – pec: uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it estratta dal Registro PP.AA) con sede in Milano, Via Soderini, n. 24, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.:97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.GIUSTI E C. D’ASSISI”
(c.f.: 80115050157- PEC: miic82400x@pec.istruzione.it estratta dal Registro IPA), con sede in 20154 Milano (MI), Via Giusti n. 15, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.:97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

-resistenti -

NONCHÉ EVENTUALMENTE CONTRO

tutti i soggetti inseriti nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Milano, profilo di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, e nella Graduatoria provinciale permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Milano, profilo di collaboratore scolastico, relativa all’a.s. 2022/2023 e successivi aggiornamenti, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso.

-controinteressati-

FATTO

Il Sig. Delugas Silvio Giovanni il 26.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale



ATA, per il triennio 2017/2019 della provincia di Milano (graduatorie prorogate fino all'a.s. 2020/2021), per i profili professionali di Cuoco (CO) e di Collaboratore Scolastico (CS) **[Doc. 1]** .

Il titolo indicato per accedere ai profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina”, **conseguito da candidato esterno/privatista nell'a.s. 2011/2012**, presso l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli **[Doc. 2]**.

Una volta inserito nella detta graduatoria, il ricorrente veniva individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato con profilo di Collaboratore Scolastico ed esattamente presso **[Doc. 3.1e 3.2]**:

- l'Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Sant'Ambrogio di Milano – MIIC8DY00C
dal 28.03.2017 all'08.04.2017;
- l'Istituto prof. per i servizi alberghieri e ristorazione A. Vespucci Milano – MIRH010009
dal 17.10.2017 al 27.10.2017,
dal 28.10.2017 all'11.11.2017,
dal 13.11.2017 al 06.12.2017,
dall.11.12.2017 al 22.12.2017,
dal 27.12.2017 al 29.12.2017;
- l'Istituto Comprensivo I.C. via Giacosa 46 di Milano – MIIC8DD005
dal 08.01.2018 al 28.01.2018;
- l'Istituto Comprensivo I.C. “Via Pareto” di Milano - MIIC8C6006
dal 29.01.2018 al 05.05.2018,
dal 07.05.2018 al 05.06.2018,
dal 06.06.2018 al 08.06.2018;
- l'Istituto prof. per i servizi alberghieri e ristorazione A. Vespucci Milano – MIRH010009
dal 17.10.2019 al 30.06.2020,
dal 08.10.2020 all' 08.06.2021;



- l'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano – MIIC82400X
dal 13.09.2021 al 30.06.2022.

L'Istituto Comprensivo "A.Vespucci" di Milano, presso cui il Sig. Delugas Silvio Giovanni ha prestato servizio come collaboratore scolastico, eseguiti i controlli previsti dall'art 7 del DM 640/2017, riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante supplente nel modello di domanda, con Decreto n. 16162 del 09.03.2020 [**Doc. 4**] convalidava il punteggio attribuito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2017/2020, relativamente ai profili di Cuoco e di Collaboratore Scolastico.

In data 19.04.2021, il Sig. Delugas Silvio Giovanni, ai sensi del DM 50/2021, inoltrava domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4835434.19-04-2021 [**Doc.5**] di aggiornamento delle **graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA**, per il triennio 2021/2024, della Provincia di Milano, per i profili di Cuoco e di Collaboratore Scolastico.

Con la medesima domanda il ricorrente chiedeva l'inserimento nella graduatoria ATA per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, indicando come titolo di accesso il Diploma di maturità conseguito in data 02.07.2020, presso la scuola paritaria Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate (SA) [**Doc.6**].

A seguito di detta graduatoria, il ricorrente veniva individuato quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato, con profilo di Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano – MIIC82400X- con durata dal 13.09.2021 al 30.06.2022.

In data 14.12.2021, l'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano, verificata la documentazione relativa alla valutazione dei titoli e dei servizi presentati dal ricorrente a supporto della posizione in graduatoria, decretava la convalida del punteggio allo stesso attribuito



nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, relativamente ai profili di Cuoco, Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo [Doc.7].

In data 15/05/2022, maturati 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, il ricorrente inoltrava all'USR Lombardia – ATP di Milano la domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6998598.15-05-2022 [Doc. 8] di inserimento nella “*Graduatoria permanente ATA 24 mesi*” per l’anno scolastico 2022/2023.

In data 21/07/2022, l’Istituto Comprensivo Statale “G. Giusti e C. D’Assisi” di Milano, con Decreto n. 5802 [Doc.9], disponeva il depenamento dalle graduatorie di III fascia di istituto per il profilo di collaboratore scolastico, per carenza di validità del titolo di accesso.

Più precisamente, il Dirigente dell’Istituto scolastico “G. Giusti e C. D’Assisi” contestava la validità del titolo di Qualifica Professionale conseguito dal ricorrente nell’a.s. 2011/2012 presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli, poiché, a dire dello stesso, il citato Istituto – indirizzo enogastronomico, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica - aveva ottenuto la parità scolastica dall’USR Campania con Decreto 24/S2 del 28.07.2010, a decorrere dall’a.s. 2010/2011, con l’attivazione delle sole classi prime e gradualmente delle classi successive fino al completamento del corso [Doc.9].

A seguito del depennamento disposto dal Dirigente dell’Istituto Scolastico “G. Giusti e C. D’Assisi” di Milano, il ricorrente, inizialmente inserito nella Graduatoria Provinciale Permanente Provvisoria, pubblicata il 30 giugno 2022, Prot. n. 10726, dall’USR Lombardia – ATP di Milano, veniva per l’effetto escluso anche dalla Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva del concorso per soli titoli per l’anno scolastico 2022/2023, approvata con decreto prot. 1871 del 27.07.2022 [Doc. 10].



Il ricorrente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. 7359/2022) adiva il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro [Doc.11], per impugnare il Decreto di depennamento n. 5802 del 21.07.2022 emesso dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano e il Decreto prot. 1871 del 27.07.2022, emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano di esclusione dalla Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023 e per chiedere:

"1. previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto n. 5802 del 21.07.2022 emesso dall'Istituto Comprensivo "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano di esclusione dalle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, triennio 2021/24, per il profilo di Collaboratore Scolastico e del decreto del 27.07.2022 emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;

2. Accertare e dichiarare il diritto al reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, triennio 2021/2024, in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera nel rispetto delle tabelle di valutazione approvate con D.M. 50/2021;

3. Accertare e dichiarare il diritto all'inserimento nella graduatoria permanente (ATA 24 MESI) della provincia di Milano per l'a.s. 2022/2023, profilo di Collaboratore Scolastico

4. Conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico;

5. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo CS, ordinare l'estensione del titolo di accesso indicato per il profilo AA anche al profilo CS..."



Il procedimento cautelare *ante causam*, rubricato al n. R.G. 7359/2022 del Tribunale di Milano, veniva assegnato al Giudice, Dott.ssa Francesca M.C. Capelli.

Con ordinanza del 07 settembre 2022 il Giudice rigettava la domanda svolta in via principale e accoglieva quella svolta in via subordinata statuendo <<Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto valida per il triennio 21/24 nei profili di Assistente Amministrativo, e Collaboratore Scolastico con il riconoscimento dei punteggi spettanti per il solo titolo di studio “diploma di maturità”...>> [Doc. 12].

Successivamente, l'Istituto Comprensivo Statale “G. Giusti e C. d’Assisi” di Milano, in ottemperanza dell'ordinanza cautelare, con decreto n. 7239 del 13 ottobre 2022 [Doc.13] reinseriva il ricorrente nella III fascia delle graduatorie di Istituto Ata 2021/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, con riconoscimento del punteggio spettante per il solo titolo di studio conseguito presso l’Istituto Professionale Passarelli.

Il ricorrente, con Ricorso datato 09 marzo 2023 [Doc. 14], instaurava il giudizio di merito **limitatamente al solo accertamento del diritto - già riconosciuto in via cautelare-** a essere inserito nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 21/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico e del diritto al riconoscimento anche **giuridico** del lavoro svolto negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, in quanto in possesso di altro idoneo titolo di accesso, ossia il Diploma di maturità conseguito in data 2 luglio 2020 presso l’Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate.

Nel ricorso viene espressamente specificato che “... **non verrà riproposta la domanda relativa alla validità** – quale titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico – del Diploma di Qualifica Professionale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell’a.s. 2011/12 presso l’Istituto Paritario Voltaire di Napoli...”.



Il ricorrente, infatti, con il detto ricorso chiedeva solamente di “a) *accelerare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, triennio 2021/2024, in quanto munito di valido titolo di studio;*
b) *previa eventuale disapplicazione di tutti i gli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare che tutti i servizi prestati dal ricorrente come Collaboratore Scolastico nell'anno scolastico 2020-21 e nell'anno scolastico 2021/22 sono validi a ogni effetto giuridico ed economico in quanto prestati con valido titolo di studio, e conseguentemente ordinare e condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo quanto di competenza, a emanare tutti gli atti necessari e consequenziali per il riconoscimento al ricorrente del punteggio per i servizi svolti nell'anno scolastico 2020/21 e nell'anno scolastico 2021/22...*”.

La causa di merito, rubricata al n. R.G. 2351/2023- Trib. Milano, veniva assegnata al Giudice, Dott. Riccardo Atanasio che con Sentenza n. 2996/2023, del 15 settembre 2023, ha rigettato le domande formulate in ricorso [**Doc.15**].

Il ricorrente agisce nel presente giudizio per il riconoscimento della validità del Diploma di qualifica professionale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, conseguito nell’anno scolastico 2011/2012, presso l’Istituto paritario “Voltaire” di Napoli e per il riconoscimento giuridico, ad ogni effetto di legge, di tutto il servizio prestato come collaboratore scolastico e quindi per il diritto al reinserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il profilo di collaboratore scolastico triennio 2021/2024 e nella Graduatoria Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023 e relativo aggiornamento.

Il titolo di studio di “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina”, conseguito dal ricorrente, quale candidato esterno/privatista, presso l’Istituto paritario “Voltaire” di Napoli, nell’anno scolastico 2011/2012 [**Doc. 2**], è **valido** e ha **valore legale** come dimostrato dai seguenti



MOTIVI

-I-

Validità e valore legale del titolo di studio conseguito dal ricorrente presso l'Istituto "Voltaire" di Napoli, che per l'a.s. 2011/2012, godeva di parità scolastica - con riferimento all'indirizzo professionale servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - in forza dei provvedimenti emessi dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

L'Istituto professionale "Voltaire" di Napoli – servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera - veniva riconosciuto quale scuola paritaria con **Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 24/S2 del 28/07/2010**, a decorrere dall'a.s. 2010/2011.

Il citato Decreto veniva impugnato davanti al Tar del Lazio, dall'Istituto "Voltaire" di Napoli, nella parte in cui non concedeva allo stesso la parità scolastica ex L. 62/2000 per tutte e cinque le classi di studio. Il TAR Lazio con sent. n. 1235/2011, accoglieva il ricorso.

In data 16/03/2011, l'USR Campania, in esecuzione della detta sentenza, emetteva un nuovo **Decreto, con prot. n. 506 del 02/05/2011**, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, che modificava il sopra menzionato Decreto di parità n. 24/S2, del 28/07/2010, e riconosceva per il predetto corso di studi, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, la parità scolastica per tutte le classi (classi I, II, III, IV e V) [**Doc.16**].

In data 12/07/2011, con la sentenza n. 4208/2011, il Consiglio di Stato, accoglieva l'appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 1235/2011 del Tar Lazio e attestava il mantenimento del carattere di parità scolastica in capo all'Istituto "Voltaire" per le sole classi prime, con decorrenza dall'a.s. 2010/2011.



In data 15/09/2011, in esecuzione di tale sentenza, l'USR Campania, con apposito **Decreto**, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, riconosceva paritaria nell'anno scolastico 2011/2012 unicamente la classe prima e la classe seconda e meramente private le altre classi eventualmente attivate (III – IV e V) [**Doc. 17**].

In data 29/11/ 2011, tuttavia, l'USR Campania, nella persona del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, ritenendo di dover ignorare il precedente Decreto del 15/09/2011, pure a firma Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con il **Provvedimento Prot. N. AOODRCA/14042/25/U**, considerava espressamente funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'Istituto Professionale “Voltaire” - indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera [**Doc. 18**].

Il 15/03/ 2012, con ordinanza cautelare n. 964/2012, il Tar Lazio nell'ambito di un nuovo procedimento amministrativo con medesimo *petitum* - estinto poi per perenzione il 20 giugno 2018 - riconosceva all'Istituto “Voltaire” di Napoli lo *status* di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, non solo per la classe prima, bensì per l'intero corso di studio.

Il 27/04/2012, l'USR Campania, con **Provvedimento Prot. n. AOODRCA/3305/U**, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, disponeva “...per mero errore materiale, nella nota di quest'Ufficio, prot. n. AOODRCA/14042/25/U del 29/11/2011, sono state considerate funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Voltaire” di Napoli, nonostante fosse stato notificato, precedentemente, a codesta gestione il decreto del 15 settembre 2011, ...Ciò premesso, in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi **III, IV e V** del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie” [**Doc. 19**].



Dal susseguirsi dei sopra menzionati Provvedimenti Dirigenziali dell'USR Campania e da ultimo del Provvedimento dell'USR Campania del 27/04/2012 – **tutti a firma dello stesso Dirigente, Dott.ssa Maria Teresa De Lisa** - ne deriva la pacifica validità e il valore legale dei titoli conseguiti presso l'Istituto Voltaire di Napoli nell'anno scolastico 2011/2012, anno in cui il Voltaire godeva di parità scolastica per l'intero corso di studio e non solo per la classe I e II.

Infatti, con l'ultimo Provvedimento del 27/04/2012, adottato a conclusione della vicenda concernente la parità dell'Istituto "Voltaire" di Napoli nell'anno scolastico di interesse, l'USR Campania, pur constatando a suo dire la presenza di un "mero errore materiale" nel precedente provvedimento del 29/11/2011 [Doc.19], non è intervenuto, pur avendone il potere, per correggerlo, ma ne ha confermato il contenuto, seppure in via eccezionale, nel dichiarato fine di tutelare l'affidamento generato negli studenti.

In tal modo, il MIUR - USR Campania ha consapevolmente consentito il regolare svolgimento degli esami nell'anno scolastico 2011/2012 presso l'Istituto "Voltaire" di Napoli.

In ogni caso, è evidente che l'Amministrazione, con il detto Provvedimento del 27/04/2012, ha considerato norma derogabile e non imperativa l'art. 1 comma 4 lett. f) della legge n. 62/2000¹, tutelando persino gli interessi degli studenti dell'Istituto "Voltaire" che non avrebbero sostenuto gli esami nell'anno scolastico 2011/2012 - come gli studenti della classe IV il cui esame conclusivo si sarebbe inevitabilmente svolto nel successivo a.s. 2012/2013 (V. sul punto Trib. Mi – sez. lavoro, ordinanza n. cronol. 7358/2023 del 15 marzo 2023- Relatore Dott. Nicola Di Leo).

¹L'art. 1 comma 4 lett. f) della legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione) prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, "*l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe*".



Tra l'altro, preme precisare che il Decreto del 15 settembre 2011, che dava esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/2011, nulla ha previsto in merito agli esami svolti nelle more della vicenda giudiziaria a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, presso l'Istituto Voltaire di Napoli (Trib. Mi – sez. lavoro, ordinanza n. cronol. 7358/2023 del 15 marzo 2023- Relatore Dott. Nicola Di Leo) con evidente intenzione di riconoscerne la validità.

Ne deriva, come già detto, che con il Provvedimento del 27 aprile 2012 [Doc. 19], l'Amministrazione non solo autorizzava gli esami presso la scuola in questione nell'anno scolastico in corso (2011/2012- anno in cui il ricorrente ha sostenuto gli esami in questione) ma addirittura, di fatto, confermava la volontà di ritenere validi anche gli esami sostenuti nel precedente anno scolastico (2010/2011), come anche nel successivo anno scolastico (2012/2013).

L'Amministrazione, con il detto Provvedimento del 27 aprile 2012, inequivocabilmente risolve in via definitiva la questione sulla parità scolastica che ci occupa e, al contempo, la **crystallizza** non ponendo più in essere intervento alcuno.

A prescindere da tutte le vicende che hanno interessato l'Istituto Voltaire di Napoli e la validità dei titoli dallo stesso rilasciati, è un dato di fatto che l'Istituto Voltaire ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di parità per il corso ENOGASTRONOMIA e OSPITALITA' ALBERGHIERA a partire dall'a.s. 2010/2011.

Ciò non può che aver comportato l'abilitazione dell'Istituto Voltaire a rilasciare già a far tempo da tale annualità (anno scolastico 2010/2011) **titoli di studio aventi lo stesso valore legale** di quelli rilasciati da Istituti statali. Quanto detto è stato recentemente **confermato e sostenuto** dalla Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 17223 del 2023 nella quale si legge <<... 2.3 L'articolo unico della L. 10.3.2000, n. 62 ("Norme per la



parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:

"1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dalla Costituzione, art. 33, comma 2, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".

2.4 Sicchè, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l'istituto CSS, l'abilitazione a rilasciare per l'appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dal D.M. n. 10.10.2008 n. 83, art. 2, comma 3, (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) il quale, a sua volta, prevede:

"Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

2.5 Ben s'intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell'a.s. 2012/2013 conformemente all'o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità.



*Questo perchè la L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E , art. 5, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a.; sicchè, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all' inclusione nelle graduatorie d' istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell'Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, **con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri** (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass., Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e Cass. n. 4854/1998). ... 2.7 Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della L. n. 62 del 2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del "Centro studi sannitici" a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali...>>.*

Ebbene, è doveroso osservare che il ricorrente si è rivolto ad una scuola già paritaria a far data dall'anno scolastico 2010/2011 e, pertanto, abilitata da tale annualità a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali.

Infatti, il Certificato di Qualifica professionale [**Doc.2**] risulta rilasciato su carta intestata con dicitura "Voltaire Istituti Paritari" con apposto timbro portante gli estremi del D.M. di rilascio della Parità. Lo stesso dicasi per il Registro degli esami [**Doc. 20**].

Il Delugas, tra l'altro, nell'anno scolastico 2011/2012, ha sostenuto presso il Voltaire, già scuola paritaria, l'esame in questione nella qualità di **candidato esterno/privatista**, e quindi senza aver frequentato classe alcuna. Ne deriva, pertanto, che nel caso in esame, è del tutto irrilevante la questione circa la possibilità o meno per l'Istituto Scolastico Voltaire di Napoli di attivare classi successive alla prima.



-II-

Illegittimità del Decreto di Esclusione dalle Graduatorie di III Fascia ATA, triennio 2021/24 – per il profilo di Collaboratore Scolastico (Decreto di depennamento Prot. n. 5802/22 del 21.07.2022) e del conseguente Decreto di esclusione dalla Graduatoria Provinciale Permanentemente Definitiva per l'a.s. 2022/2023-prot. 1871 del 27.07.2022.

L'Amministrazione, con l'impugnato Decreto di Depennamento [Doc. 9], non contesta la genuinità del titolo di studio del ricorrente conseguito presso l'Istituto paritario "Voltaire" di Napoli e ne riconosce espressamente l'esistenza.

Tuttavia, la stessa erra ad asserire che nell'anno scolastico 2011/2012, l'Istituto "Voltaire" di Napoli - con riferimento all'indirizzo professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera - non avrebbe potuto rilasciare diplomi di qualifica professionale con validità legale ed effetti equiparati ai titoli di studio rilasciati dagli Istituti scolastici statali in quanto, a suo dire, sprovvisto di parità per la classe III.

Nel caso in esame, il ricorrente, come già esposto in fatto, nell'anno scolastico 2011/2012, conseguiva da candidato esterno/privatista, con esame sostenuto in data 26 maggio 2012, la Qualifica Professionale di "Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina" [Doc. 2] .

Detta circostanza è dimostrata e documentata dal Certificato rilasciato con nota Prot. n. 4289, in data 08 agosto 2022 [Doc.20], con allegata copia conforme del Registro degli Esami, dall'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Napoli, scuola statale presso la quale sono stati trasferiti i documenti dell'Istituto "Voltaire", alla cessazione della sua attività didattica, intervenuta alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018 [Doc.20].



Il Registro degli Esami sopra menzionato [Doc.20], ormai da tempo si trova nella disponibilità di un Istituto Statale e quindi del Ministero dell'Istruzione, che nel caso di accertati presupposti avrebbe potuto proporre eventuale querela di falso.

Ad oggi, nessuna querela di falso è stata proposta dall'Amministrazione.

Al contempo, l'Amministrazione non ha comunicato al ricorrente alcun provvedimento di annullamento dell'esame dallo stesso sostenuto e quindi del relativo Titolo conseguito, pur essendo trascorsi oltre dieci anni.

E' evidente che l'Amministrazione, tenuto conto di quanto meglio sopra esposto nel motivo I), ha ritenuto di non dover annullare l'esame sostenuto dal ricorrente e il titolo scolastico dallo stesso conseguito in quanto validi. In ogni caso, stante il tempo decorso, non vi sono più i presupposti perché l'Amministrazione possa esercitare eventuale potere di annullamento.

Il potere di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione ex art. 21 *nonies* L. 241/90² può essere esercitato in presenza di due requisiti: il primo requisito consiste nella verifica dell'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 *octies* e, dunque, circa la sussistenza di un vizio rilevante dell'atto, nel senso della sua illegittimità e non mera irregolarità, riconducibile alle figure della violazione di legge, dell'eccesso di potere o dell'incompetenza; il secondo requisito consiste nella ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto viziato.

²L'art. 21-*nonies* della l. 241/1990 statuisce: 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, **puo'** essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque **non superiore a dodici mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



L'utilizzo da parte del legislatore del verbo “**può**” anziché del verbo “**deve**” indica in modo incontrovertibile che l'Amministrazione può consentire la sopravvivenza di un provvedimento illegittimo, pur nella piena conoscenza dei vizi che affliggono l'atto.

La tutela del destinatario dell'atto di annullamento si esprime anche nel limite temporale imposto dalla norma all'esercizio del potere di annullamento d'Ufficio, individuato nella **ragionevolezza del termine** dall'emanazione dell'atto (non oltre 12 mesi): in tal senso è evidente che il legislatore si preoccupa di coniugare l'interesse pubblico con l'interesse privato del destinatario del provvedimento da annullare, anche in considerazione dell'affidamento che quest'ultimo matura in ordine all'efficacia nel tempo del provvedimento stesso.

In buona sostanza, il Ministero dell'Istruzione- USR Campania, ha riconosciuto e continua a riconoscere la validità del **Titolo di studio** in questione come anche **del proprio Provvedimento del 27/04/2012, Prot. n. AOODRCA/3305/U, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa** -mai annullato o dichiarato illegittimo- che dispone “...*per mero errore materiale, nella nota di quest'Ufficio, prot. n. AOODRCA/14042/25/U del 29/11/2011, sono state considerate funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'istituto professionale per l'eno-gastronomia e l'ospitalità alberghiera “Voltaire” di Napoli, nonostante fosse stato notificato, precedentemente, a codesta gestione il decreto del 15 settembre 2011, ...Ciò premesso, in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi **III, IV e V** del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie*”.

Il Ministero dell'Istruzione, riconosciuta la piena validità e il valore legale del titolo di studio del ricorrente, anche sulla scorta dei propri Provvedimenti sopra menzionati, lo ha assunto con diversi contratti di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022 [Doc.3.1 e 3.2]



E' evidente che con la propria condotta il Ministero dell'Istruzione abbia ritenuto di **convalidare** il titolo di studio del ricorrente. D'altronde, la volontà implicita di convalida da parte dell'Amministrazione è anche confermata dalla mancata trasmissione al sig. Delugas di alcun provvedimento di annullamento dell'esame sostenuto e del titolo di studio dallo stesso conseguito presso l'Istituto scolastico paritario "Voltaire", pur essendo decorsi oltre dieci anni.

Inoltre, nel caso in esame, l'Istituto Comprensivo "A.Vespucci" di Milano e l'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano, presso cui il Sig. Delugas ha lavorato con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, eseguiti i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante supplente, hanno **convalidato** rispettivamente il punteggio attribuitogli nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA – graduatorie valide per il triennio 2017/2019 con successive proroghe e 2021/2024 [Doc.4 e 7]. Tali provvedimenti hanno consentito al sig. Delugas di lavorare come collaboratore scolastico e, al contempo, di maturare il relativo punteggio giuridico.

Risulta per *tabulas* che nel caso che ci occupa sono ampiamente decorsi i termini per un eventuale annullamento d'ufficio ex art. 21-*nonies* della legge n. 241/90, né ricorrono i presupposti di cui al comma 2 *bis* della stessa norma.

In ogni caso, l'adozione del provvedimento ampliativo della sfera privata **non prefigura un errore imputabile alla parte beneficiaria**, sussistendo in questo caso la **meritevolezza di tutela dell'affidamento** riposto dal ricorrente nella situazione giuridica creata per effetto della condotta della P.A..

-III-

Legittimo affidamento riposto dal ricorrente nella situazione definitiva della realtà giuridica creatasi per effetto di atti e comportamenti dell'Amministrazione.



Il ricorrente ha confidato nel fatto di aver conseguito, da candidato esterno, il Diploma di Qualifica presso un Istituto scolastico paritario che, nell'a.s. 2011/2012 in cui lo stesso ha sostenuto gli esami di Qualifica Triennale dinnanzi a una Commissione di esame regolarmente costituita, in forza di regolari provvedimenti amministrativi autorizzativi, godeva per l'indirizzo d'interesse di parità scolastica.

L'istante ha legittimamente riposto affidamento nella situazione giuridica generatasi prima per effetto dei Provvedimenti del MIUR - USR Campania e, poi, con i provvedimenti di convalida dei titoli.

In forza di tale convalida, il ricorrente, ha prestato servizio per oltre 24 mesi tra l'anno 2017 e l'anno 2022 presso istituti scolastici statali, tant'è che maturava i requisiti richiesti per l'accesso alla Graduatoria Provinciale Permanente.

L'affidamento, riconosciuto come principio generale dell'ordinamento comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. e come tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., nasce come rimedio posto a tutela dell'apparenza.

Il **“legittimo affidamento”** costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa che si sostanzia nell'interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:

- a) **il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.**



L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo.

Il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, in quanto il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia *ab origine* illegittimo.

La *ratio* quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato, che altrimenti vedrebbe tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie il vantaggio conseguito dal ricorrente, a seguito di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di diversi contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per circa cinque anni e nella relativa convalida dei titoli;

- b) **il secondo elemento consiste nella necessità che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede.**

Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela. Ebbene, nel caso di specie, il sig. Delugas in perfetta buona fede ha dichiarato un titolo assolutamente **valido ed esistente**;

- c) **il terzo elemento consiste nel consolidamento nel tempo** della situazione giuridica creatasi per effetto dell'operato dell'Amministrazione, così da convincere il beneficiario della sua stabilità. Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, il ricorrente ha prestato servizio per ben cinque anni scolastici consecutivi intercorrenti tra l'anno scolastico 2017/2018 e l'anno scolastico 2021/2022.

Ciò detto, nel caso in esame, laddove il Provvedimento del 27 aprile 2012 [Doc.19] non dovesse trovare applicazione, sebbene ad oggi ancora in essere, si ravviserebbe un'ingente e ingiusta lesione dell'affidamento incol-



pevole riposto dal ricorrente nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, con conseguente e persistente danno patrimoniale e non patrimoniale.

Danno che certamente legittima l'esercizio di un'eventuale ed autonoma azione risarcitoria nei confronti della P.A.

Lo stato di disoccupazione in cui il ricorrente versa, per effetto dell'illegitto depennamento dalle graduatorie, e la conseguente privazione dello stipendio, suo unico sostegno economico, arreca allo stesso un pregiudizio irreparabile ai diritti fondamentali e ai bisogni primari, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa.

Situazione questa con inevitabili ripercussioni sul suo contesto familiare e relazionale. Dopo il depennamento dalle graduatorie, il ricorrente, rimasto disoccupato, nonostante l'incessante ricerca di un qualsiasi lavoro, non è riuscito a trovare alcuna occupazione, a causa della sua età e della nota negativa congiuntura economica in cui versa il nostro Paese.

L'inserimento nella graduatoria permanente avrebbe permesso al ricorrente di ottenere la sottoscrizione di un **sicuro contratto di lavoro a tempo determinato** nell'anno scolastico 2022/2023 e di un **probabile contratto di lavoro a tempo indeterminato**, vista la sua posizione in graduatoria e i posti disponibili per il profilo di collaboratore scolastico, realizzando così lo scopo di stabilizzarsi nel mondo del lavoro.

Difatti, la graduatoria ATA 24 mesi è una graduatoria permanente provinciale di prima fascia, stilata annualmente su base provinciale, da cui il Ministero dell'Istruzione attinge personale per le convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo (e dunque contratti di lavoro a tempo indeterminato) e all'assegnazione di supplenze (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) conferite dall'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.

Per la categoria dei collaboratori scolastici, ai fini dell'impiego dei posti disponibili, il personale prima viene attinto dalla graduatoria permanente e poi una volta esaurita la detta graduatoria, viene attinto dalla graduatoria di III fascia di circolo e di istituto.



In ogni caso, il punteggio che il sig. Delugas avrebbe maturato lavorando nell'anno scolastico 2022/2023 gli avrebbe consentito, in sede di aggiornamento della graduatoria permanente, di conseguire una posizione utile, sicuramente idonea, all'immediato inserimento nei posti di ruolo per l'anno seguente.

Nel caso di specie, l'esclusione dalle graduatorie in questione causa al ricorrente un danno **irreparabile e gravissimo** e al contempo una **perdita di chances** per l'immissione in ruolo, ovvero per una sua collocazione in graduatoria utile al fine di accedere anche successivamente a detto ruolo – e quindi a un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il **danno da perdita di chance** consiste infatti nella lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Pertanto, il ricorrente ha subito e subisce un danno non solo patrimoniale, costituito dal venir meno della propria unica fonte di reddito, ma anche un danno alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo lavorativo, di carriera e di contestuale o futuro ingresso in ruolo.

Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi e mancata immissione in ruolo) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per l'aggiornamento della graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

TANTO PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente, *ut supra* rapp.to e difeso, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, Voglia fissare udienza di comparizione delle parti in causa per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1)- accertare e dichiarare la validità del titolo utilizzato per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico ("Diploma di Qualifica Professionale per Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina" conseguito



nell'anno scolastico 2011/2012, presso l'Istituto paritario "Voltaire" di Napoli);

2)- previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del Decreto n. 5802 del 21/07/2022, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano, di esclusione dalle Graduatorie di III Fascia ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico, e del conseguente Decreto Prot. 1871, del 27.07.2022, emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano - di esclusione dalla Graduatoria Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico, ordinare a controparte di ricollocare il ricorrente nelle suddette graduatorie, in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera e del relativo aggiornamento annuale;

3)- riconoscere la validità giuridica di tutto il servizio svolto dal ricorrente sino al 30 giugno 2022, data di scadenza dell'ultimo contratto;

5)-emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato [**Doc. 21**].

Con riserva di produrre gli originali,

si produce:

Doc. 1) Domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019 della provincia di Milano, per i profili professionali di Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS);

Doc. 2) Diploma di Qualifica Professionale per "Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina" conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 presso l'Istituto paritario "Voltaire" di Napoli;

Doc. 3.1) Contratti di lavoro;

Doc.3.2) Contratti di lavoro;

Doc. 4) Decreto di convalida punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA – triennio 2017/2020 emesso dall'Istituto Comprensivo "A. Vespucci" di Milano;



Doc. 5) Domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III terza fascia ATA, triennio 2021/24;

Doc. 6) Diploma di maturità conseguito in data 02.07.2020, presso la scuola paritaria Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco Castellabate (SA);

Doc. 7) Decreto di convalida punteggi delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA – triennio 2021/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano;

Doc. 8) Domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023;

Doc. 9) Decreto n. 5802 del 21.07.2022, dall'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. D'Assisi" di Milano di depennamento dalle Graduatorie di III Fascia ATA di Istituto, per il profilo di collaboratore scolastico;

Doc. 10) Decreto n. 1871 del 27.07.2022, emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano di approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti ATA, a.s. 2022/2023, profilo di collaboratore scolastico, con allegato Elenco esclusi;

Doc. 11) Ricorso ex art. 700 c.p.c. datato 11.08.2022;

Doc. 12) Ordinanza del Tribunale di Milano del 07.09.2022, R.G. 7359/2022;

Doc. 13) Decreto n. 7239 del 13 ottobre 2022, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti e C. d'Assisi" di Milano;

Doc. 14) Ricorso datato 09.03.2023;

Doc. 15) Sentenza n. 2996/2023, Trib. MI., R.G. 2351/2023;

Doc. 16) Decreto Prot. 506 del 02.05.2011;

Doc 17) Decreto datato 15 settembre 2011;

Doc. 18) Provvedimento Prot. N. AOODRCA/14042/25/U del 29 novembre 2011;

Doc. 19) Provvedimento Prot. N. AOODRCA/3305/U del 27 aprile 2012;

Doc. 20) Certificato Prot. 4289 del 08.08.2022, rilasciato dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Ferraris" di Napoli con allegata copia conforme dell'estratto del registro degli esami rilasciata dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Ferraris" di Napoli;

Doc. 21) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica attestante reddito familiare inferiore ad €. 35.240,04.

Milano, 22.02.2024

Avv. Sarina Amata

Avv. Maria Gabriella Amata



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART 150 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A., triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico, in cui il ricorrente risultava inserito e in cui chiede essere reinserito, e nella Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023 con relativo aggiornamento, per la provincia di Milano, per il profilo di Collaboratore Scolastico da cui il ricorrente è stato illegittimamente escluso, e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si

chiede

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati apponendo in calce il relativo decreto.

Milano, 22/02/2024

Avv. Sarina Amata

Avv. Maria Gabriella Amata

